

**PROTOCOLLO DI INTESA ATTUATIVO DELL'ART.9 DELLA L.R. 31/08
"INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMANDA PUBBLICA DI ENERGIA" E DEL
PROGRAMMA "ENERGIA SOSTENIBILE PER L'EUROPA – SEE" E PATTO DEI
SINDACI.**

L'anno duemilaDIECI, il giorno del mese di in presso
sono presenti:

- a) la Società Energetica Lucana Società per Azioni – Società Unipersonale, in persona del legale rappresentante, dott. Rocco Colangelo nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione (di seguito Società);
- b) Il Comune di TRIVIGNO in persona del suo legale rappresentate Michele Carmelo MARINO, nella sua qualità di Sindaco (di seguito Comune).

PREMESSO CHE

- in data 28 maggio 2008, con atto notarile repertorio n. 6414 raccolta n. 2559 a firma avv. Vito Pace è stata costituita la Società Energetica Lucana S.p.A., società per azioni a totale capitale pubblico, che ha per oggetto l'ideazione, lo sviluppo, la definizione e l'attuazione di azioni miranti alla razionalizzazione dei consumi e dell'offerta di energia, alla promozione del risparmio e dell'efficienza energetica, al migliore utilizzo delle risorse locali, convenzionali e rinnovabili, all'esercizio di attività nei mercati dell'energia elettrica e del gas, nei servizi pubblici locali collegati all'energia e nei servizi a rete;
- l'art. 9, comma 1, della L.R. 31/2008 prevede che:
"La Regione Basilicata promuove interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:
 - *l'analisi, il controllo, l'aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell'amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e delle Aziende*

del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle amministrazioni pubbliche locali;

- *la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili ai fini di produzione di energia, di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché qualora ne facciano richiesta degli Enti pubblici economici della Regione Basilicata e delle altre amministrazioni pubbliche locali”;*
- l'art. 9, comma 2, della su richiamata legge regionale n. 31 del 2008 prevede che i predetti interventi “*sono affidati alla Società Energetica Lucana, la quale:*
 - a) *cura l’attuazione delle procedure di cui all’art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. 1 luglio 2008 n. 12 (procedure unificate di acquisto di beni e servizi) limitatamente al campo dell’approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie;*
 - b) *provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art.9 della L. R. n. 31/2008 (impianti alimentati da fonti rinnovabili);*
 - c) *funge da centrale di committenza per l’acquisto di energia per la Regione ed i suoi enti strumentali, per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici e delle altre amministrazioni pubbliche locali”;*
- l'art. 9 della L.R. 31/2008, comma 3, come modificato dall'art. 32 della L.R. 7 agosto 2009 n. 27, prevede che “*Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale, ovvero di proprietà dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, e, qualora ne facciano richiesta, degli Enti pubblici economici regionali e delle amministrazioni pubbliche locali, è costituito, senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società Energetica Lucana. La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana all’Ente proprietario, con le forme all’uopo indicate dall’art. 1350 codice civile, anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 2643 codice civile. . La Società Energetica Lucana individua l’elenco delle superfici o delle aree compatibili con la produzione di energia, sulle quali acquisisce il diritto di superficie. La Società*

Energetica Lucana utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui al comma 1), avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito per la durata indicata negli atti di gara”;

- la decisione 2020 del Consiglio Europeo ha definito obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per gli stati membri;
- l'Italia ha un obiettivo di penetrazione delle rinnovabili (elettriche e termiche) nei consumi finali di energia pari al 17%;
- i Comuni e i territori devono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo nazionale;
- la sostenibilità energetica e ambientale è una priorità che rientra nelle priorità politiche della Regione Basilicata;
- nel novembre 2005 la Commissione Europea ha lanciato la campagna “Energia Sostenibile per l'Europa – SEE” con l'obiettivo di promuovere un uso ed una produzione più intelligenti dell'energia. La campagna SEE tende anche a promuovere un migliore stile di vita, stimolare lo sviluppo economico, creare posti di lavoro e migliorare in generale la competitività dell'industria europea sui mercati mondiali;
- nel corso del 2006 e su invito della Commissione Europea, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è divenuto uno degli Associati della campagna SEE e funge oggi da focal point della campagna a livello nazionale. Con la campagna SEE, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare intende contribuire ad attuare la sostenibilità a livello locale come dimostrazione visibile del cambio di politica energetica e ambientale
- la Società Energetica Lucana ha raggiunto una intesa di coordinamento con l'ANCI Basilicata per l'attuazione sul territorio regionale del “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors), promosso dalla Commissione Europea e dalla BEI per il perseguimento degli obiettivi surrichiamati ;
- Il Comune di TRIVIGNO giudica di proprio interesse, e pienamente rispondente agli obiettivi dell'amministrazione, aderire al programma di interventi a sostegno della domanda pubblica di energia promosso dalla Regione Basilicata con l'art. 9 della L.R. 31/08 e al Patto dei Sindaci, promosso dalla UE e dalla BEI;

- le parti contraenti intendono accordarsi per intraprendere una serie di attività e di iniziative congiunte, alle quali apporre in eguale misura la paternità in ogni circuito di diffusione, con lo scopo di favorire e diffondere il risparmio energetico, la produzione da fonti rinnovabili, la cultura e la corretta informazione in materia di energia, sia essa derivante da fonti fossili che rinnovabili;

**tutto ciò premesso
tra le suddette parti
si stipula e conviene quanto segue**

ARTICOLO 1

- Azioni per la riduzione e razionalizzazione dei costi energetici -

1. Ai fini della riduzione e razionalizzazione dei costi energetici, della diffusione e promozione dell'efficienza energetica e dell'utilizzo sostenibile delle risorse energetiche e naturali la Regione Basilicata, attraverso la Società offre il supporto tecnico al Comune, nelle attività di analisi, controllo, aggregazione e gestione dei consumi energetici. A tal fine:
 - a) Il Comune si obbliga a trasmettere alla Società entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, tutte le copie complete delle bollette del gas ed energia elettrica degli ultimi ventiquattro mesi e copia dei contratti di fornitura in essere, per poter storicizzare i consumi, rilevare le condizioni economiche di acquisto e determinare le scadenze di ogni contratto. Si impegnano, altresì, al momento della ricezione di ogni ulteriore bolletta ad inviarne copia per fax o posta elettronica alla Società.;
 - b) Il Comune delega la Società a richiedere alle Società di Vendita di energia elettrica e gas loro fornitrici tutti i dati riguardanti i propri consumi ed i relativi costi; le ripetute Società sono pertanto espressamente autorizzate, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, a rendere disponibili, anche tramite l'utilizzo dei sistemi informatici normalmente predisposti per la clientela e/o l'invio di copia cartacea o telematica delle bollette, alla Società Energetica Lucana S.p.A tutte le informazioni da essa richieste afferenti al Comune;

- c) Il Comune si impegna a non negoziare autonomamente forniture di gas naturale ed energia elettrica per la durata della presente accordo;
 - d) la Società. si impegna a contattare tutti gli attuali fornitori di gas naturale ed energia elettrica, richiedendo la disponibilità a rinegoziare i contratti di fornitura in essere, prorogando o rinnovando gli stessi, ovvero ad effettuare contratti ponte di durata variabile, al fine di individuare una data in cui si determini la scadenza di tutti i contratti distinti per tipologia di fornitura. Entro tale data la Società provvede a quanto necessario per organizzare l'acquisto aggregato, secondo le procedure di legge, del gas naturale e dell'energia elettrica. I rapporti contrattuali continueranno ad essere instaurati direttamente tra le Società di vendita e gli Enti o le Aziende o la Regione;
 - e) all'esito delle procedure di individuazione del fornitore/i fornitori di energia elettrica e gas il Comune si obbliga ad utilizzare per tutte le proprie forniture di energia elettrica e gas il fornitore / i fornitori individuati dalla Società Energetica Lucana, manlevando integralmente la Società Energetica Lucana da ogni eventuale richiesta di risarcimento conseguente ad inadempimento;
 - f) la Società. si impegna a costituire un archivio completo in formato elettronico dei dati relativi ai consumi annui. I dati raccolti dalla Società Energetica Lucana S.p.A. verranno pubblicati in forma aggregata periodicamente sul sito internet www.societaenergeticalucana.it.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo la Società implementa una rete con il personale espressamente incaricato, del Comune per lo scambio di best practises nel settore energetico; .
3. Il mancato adempimento da parte del Comune anche di una sola delle obbligazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) comporta l'impossibilità per la Società Energetica Lucana di adempiere alle obbligazioni assunte alle lettere d) ed e) e pertanto l'automatica caducazione delle stesse.

ARTICOLO 2

Raggiungimento degli obiettivi 2020-

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto il Comune delega alla Società Energetica Lucana il supporto tecnico per la propria adesione al patto dei Sindaci.
2. Comune e Società si impegnano ad avviare un percorso congiunto al fine di programmare e realizzare le seguenti attività nel territorio comunale:
 - a) Analisi delle emissioni di gas ad effetto serra del territorio comunale nel settore pubblico e privato;
 - b) Identificazione del percorso di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra verso gli obiettivi del 2020 nei comuni individuati;
 - c) Illustrazione e discussione del percorso con le amministrazioni coinvolte;
 - d) Supporto nell'adesione del Comune alla definizione degli obiettivi territoriali e alla predisposizione di un Piano di Sostenibilità Ambientale;
 - e) Supporto nella comunicazione al pubblico regionale e nei singoli comuni sulle attività promosse;
 - f) Realizzazione delle attività sul patrimonio pubblico articolate in redazione di analisi energetiche tecnico-economiche degli edifici comunali, delle reti di servizi pubblici , Identificazione di interventi puntuali sul patrimonio; supporto nella definizione di gare d'appalto e capitolati e nell'accesso ai meccanismi di incentivazione nazionali per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili disponibili per i comuni;
 - g) Realizzazione delle attività rivolte ai cittadini attraverso una campagna di diffusione della sostenibilità energetica e ambientale, accelerazione nella diffusione di tecnologie efficienti e rinnovabili presso la popolazione attraverso l'organizzazione di gruppo d'acquisto e supporto nell'accesso ai meccanismi di incentivazione nazionali per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili disponibili per i privati cittadini (bandi in conto capitale, conti energia, titoli di efficienza energetica)
 - h) Realizzazione delle attività rivolte alle imprese volte alla identificazione del potenziale da fonti rinnovabili del territorio comunale, identificazione delle misure e supporto nella attuazione delle medesime.

- i) Attività di Comunicazione nazionale e regionale delle iniziative avviate.

ARTICOLO 3

- Azioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili -

1. La Regione Basilicata realizza gli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alle premesse, attraverso la Società Energetica Lucana S.p.A. A tal fine:
 - a) Il Comune e la Società Energetica Lucana S.p.A avvieranno uno studio su aree pubbliche per valutare la fattibilità di impianti di produzione di energia da realizzarsi su dette aree;
 - b) Il Comune, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 31/2008, si impegna a valutare la possibilità di costituire il diritto di superficie in favore della Società Energetica Lucana S.p.A su aree di proprietà comunale. La costituzione del diritto di superficie sulle singole aree avverrà tramite atto pubblico a seguito di specifica delibera di Giunta Comunale, che approvi la scheda tecnica relativa e indichi il soggetto delegato ad intervenire nell'atto di trasferimento.

ARTICOLO 4

- Strumenti, contenuto e durata -

1. Al fine di perseguire gli obiettivi comuni alla Società sono delegate attività nei settori specifici del presente protocollo, la Società oltre che svolgere le attività di cui agli articoli precedenti potrà agire con il ruolo di centrale di committenza per conto del Comune in ogni ambito del settore energetico previa specifica richiesta;
2. Il Comune al fine di contribuire alle attività può proporre alla Società l'assegnazione ai sensi dell'art.23 bis e segg. del 165/2001 di proprie risorse umane tramite delibera di Giunta Comunale;
3. Il presente accordo ha durata indeterminata salvo disdetta anticipata da effettuarsi con preavviso di mesi dodici;
4. le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 5

- Clausola di conciliazione -

1. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo ed alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione dinanzi al Presidente della Giunta Regionale.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

ARTICOLO 6

- Spese -

1. Il presente accordo non ha costo alcuno per il Comune.
2. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere inerente al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico della Società Energetica Lucana S.p.A, pur precisandosi che la registrazione avverrà solo in caso d'uso.

Potenza,

Per il Comune di TRIVIGNO

il Sindaco

per la Società Energetica Lucana S.p.A.

il Presidente del CdA
